

SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS !

NEWSLETTER N.169 DEL 23/06/14



NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE

L'AMIANTO TORNA IN PARLAMENTO	1
ILVA TARANTO: LA POLVERE ROSSA	2
UNIONE EUROPEA: 3 MILIONI DI VITTIME SUL LAVORO OGNI ANNO	4
INCIDENTI SUL LAVORO: NESSUN RISARCIMENTO SE L'OPERAIO NON RISPETTA LE MISURE DI SICUREZZA	6
SICUREZZA DELLE MACCHINE: LA VALUTAZIONE E LA RIDUZIONE DEI RISCHI	7
DELEGA DI FUNZIONI: REQUISITI DEL DELEGATO E COMPENSO PER L'INCARICO	9
I REQUISITI E LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	11
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI COME INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO	13
CD COMPILATION "SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS": PUNKREAS - PIU' DI VOI	15

L'AMIANTO TORNA IN PARLAMENTO

Da: Cobas Pisa

<http://www.cobaspisa.it/>

19 giugno 2014

Inviamo per conoscenza, a seguire, la notizia che la Camera dei Deputati ha chiesto al Governo interventi certi e immediati riguardanti l'amianto per intervenire al più presto e mettere in sicurezza il Paese.

Per il "Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio"
Michele Michelino

* * * * *

L'AMIANTO TORNA IN PARLAMENTO

32 milioni di tonnellate sul territorio nazionale ancora da bonificare, le misure attuate fino ad oggi non sono bastate. La Camera chiede al governo interventi certi e immediati. Il governo deve intervenire al più presto per mettere in sicurezza il Paese.

La richiesta arriva stavolta dai gruppi di PD, NCD, M5S e SEL alla Camera dei Deputati, dove in questi giorni si stanno discutendo una serie di mozioni concernenti iniziative a favore delle vittime dell'amianto.

Oltre 22 anni fa, il parlamento italiano ha varato una legge (la 257/92) che vieta estrazione, importazione, commercio ed esportazione di amianto. Eppure da allora, nonostante questo materiale fosse di fatto messo al bando, non sarebbero stati realizzati i necessari interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Secondo il Consiglio Nazionale della Ricercam, ancora oggi sul territorio nazionale: ci sarebbero oltre 32 milioni di tonnellate di cemento-amianto da bonificare, corrispondenti a 2,5 miliardi di metri quadri: coperture di canne fumarie, cisterne per l'acqua, tubazioni e condutture, ma anche componenti che entrano in processi produttivi e materiali di costruzione per edifici pubblici e privati.

Tra questi, anche le 40 mila scuole pubbliche fuori norma che ogni giorno accolgono tra mura contaminate oltre 342 mila alunni. Scuole per le quali, insieme a università e ospedali, era in programma la bonifica tramite le risorse dell'apposto Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, istituito nel 2007 dalla legge finanziaria del governo Prodi. Peccato che tale fondo non sia mai stato operativo, per via di un azzeramento dell'ultimo governo Berlusconi (Decreto Legge 93/08).

Una delle attuali richieste dei deputati è proprio il rifinanziamento del citato fondo. L'ultimo intervento del governo sul tema risale al marzo 2013, quando l'esecutivo Monti varò il Piano nazionale amianto, contenente obiettivi per la tutela della salute e dell'ambiente, per la sicurezza del lavoro e riguardanti aspetti previdenziali. Intervento, anche questo, mai reso effettivo, visto che il piano è ancora all'esame della Conferenza Stato/Regioni.

Gli atti di indirizzo dell'attività governativa in discussione alla Camera prevedono, stavolta, l'incremento delle risorse destinate al Fondo per le vittime dell'amianto (istituito dalla legge finanziaria 2008) e l'estensione delle prestazioni, la revisione dell'attuale legge pensionistica a garanzia di benefici ai lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate, l'attuazione del Piano nazionale e il completamento delle mappature regionali, la messa a regime delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto dagli edifici.

Inoltre, se le mozioni saranno approvate dall'Assemblea, il governo sarà chiamato ad assumere in sede europea iniziative per escludere le spese per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'amianto dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno.

Roma, 10 giugno 2014

ILVA TARANTO: LA POLVERE ROSSA

Da Operai Contro

<http://www.operaicontro.it/>

Redazione di Operai Contro

11 giugno 2014

I giudici da giovedì mattina cominciano l'udienza preliminare del processo contro 52 imputati coinvolti nel disastro dell'Ilva di Taranto.

Il cinema è già pronto a raccontare drammi e veleni, inquinamento e morti atroci consumate all'ombra del Siderurgico che spande Polvere rossa.

Intanto la Magistratura a Taranto continua il ping-pong e spesso interviene il padreterno per eliminare gli imputati.

* * * * *

E' proprio Polvere rossa il titolo del film tratteggiato con il magistrato-scrittore Giancarlo De Cataldo da Marco Amenta, il regista ora pronto a girare in Puglia muovendosi fra "opposte baricate", come chiama "quelle di chi difende comunque il lavoro, allarmato dal ricatto occupazionale, e quelle di chi punta a tutelare la salute di operai e cittadini, terrorizzati dall'exploit di ammalati di tumore e da tanti che non ce la fanno".

E' soprattutto uno di questi protagonisti della sofferenza targata Ilva ad aver toccato le corde del regista e degli autori, compresa la sceneggiatrice Heidrun Schleeef.

Il nome dell'operaio ammalato è Stefano.

Un operaio di 39 anni del quale Amenta parla commosso al Festival del cinema di Taormina, annunciando l'iniziativa: "Da un anno lavoro ai sopralluoghi e l'ho incontrato tante volte parlando della fabbrica, delle ciminiere che sputano veleno, della città che non vuole rinunciare a migliaia di posti di lavoro, ma un tumore alla gola contratto nello stabilimento s'è portato via Stefano. E a lui dedichiamo il film".

Una storia, un simbolo, un filo conduttore per una vicenda ancora da definire sul piano giudiziario, anche se il giudice per l'udienza preliminare Patrizia Todisco è pronta ad esaminare la correlazione tra inquinamento e malattie gravi, in alcuni casi con esito mortale, come sostiene la Procura che chiede il rinvio a giudizio per 49 persone fisiche, compresa la famiglia Riva, e tre società: Ilva Spa, Riva Fire e Rivs Forni elettrici.

Tutti accusati di una somma di reati che vanno dall'avvelenamento di sostanze alimentari all'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, dal danneggiamento aggravato di beni pubblici al getto e allo sversamento di sostanze pericolose, fino all'inquinamento atmosferico.

Di questo si parla in una palestra attrezzata come un'aula giudiziaria, considerata l'affluenza di pubblico, cronisti e cameraman.

Diverse le sedute previste, a porte chiuse. Per i giornalisti è previsto uno spazio antistante la palestra.

Il principale accusato, l'ex patron Emilio Riva, il 53esimo imputato, è morto all'età di 88 anni lo scorso 30 aprile.

Nella tempesta l'intera famiglia. Furono arrestati anche il figlio di Emilio Riva, Nicola, già presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ilva, e l'altro figlio del patron, Fabio, ancora a Londra, in libertà vigilata, in attesa di estradizione.

Le responsabilità dei Riva e le compiacenti omissioni di chi avrebbe dovuto controllare si intrecciano nel film con il taglio umano e sociale impresso dalla scrittura di De Cataldo, pugliese, profondo conoscitore dell'area.

Ed è l'impegno civile della storia ad avere avuto un primo riscontro nella scelta della "Apulia Film commission" di supportare l'opera sin dallo sviluppo, come sottolinea la produttrice, la sorella del regista, Simonetta Amenta, fiera perché "il film permetterà una lettura nuova, profondamente umana, senza preconcetti e stereotipi, della vicenda Ilva".

Il tutto con la fotografia di un maestro della ripresa come Daniele Cipri, pronto a inquadrare il mostro d'acciaio "quasi come un personaggio a sé, con le immense ciminiere che sputano nubi rossastre, le colate incandescenti in una dimensione dantesca e surreale". La stessa che farà da sfondo al processo nel confronto fra accusa e difesa.

UNIONE EUROPEA: 3 MILIONI DI VITTIME SUL LAVORO OGNI ANNO

Da: Articolo 21

<http://www.articolo21.org>

UNIONE EUROPEA: 3 MILIONI DI VITTIME SUL LAVORO OGNI ANNO
GRAZIE ALLA TGR RAI PER LA "SETTIMANA SU SICUREZZA"

Il 6 Giugno 2014, praticamente una settimana fa, la Commissione Europea ha presentato il rapporto sul quadro strategico in materia di sicurezza sul lavoro per il periodo 2014-2020.

E' venuto fuori che ogni anno in Europa più di 3 milioni di lavoratori sono vittime di gravi infortuni sul lavoro, 4 mila dei quali mortali:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-641_it.htm

La cosa che nessuno dice è che oltre un quarto degli infortuni mortali sul lavoro di tutta l'Unione Europea, avvengono (purtroppo) in Italia, nonostante l'INAIL ci dica che ogni anno sono in calo (quando invece sono in aumento).

Anche l'anno scorso ci sono stati oltre 1.300 morti sul lavoro, secondo i dati dell'Osservatorio Indipendente di Bologna, diretto dall'amico Carlo Soricelli, che non mi stancherò mai di dirlo, fa un lavoro eccezionale, rinunciando a buona parte del suo tempo libero, per aggiornare e denunciare sul suo blog tutti i morti sul lavoro che ci sono ogni giorno in ogni parte d'Italia.

L'hanno definita la "strage nell'indifferenza" e mai parole furono più vere, visto che nonostante ci siano tutti questi morti sul lavoro ogni anno, se ne parla raramente o quando ci sono grandi stragi sul lavoro e la cosa più grave è che chi di dovere fa poco o nulla per cambiare tale situazione.

L'ho ripeto nuovamente (fino allo spasimo, chissà che qualcuno non inizi ad ascoltarmi), quando il dramma dei troppi infortuni e morti sul lavoro avrà l'attenzione che merita da parte del mondo politico, sindacale e istituzionale, allora forse si ridurranno drasticamente.

Fino ad allora (purtroppo), non ci resta che aggiornare ogni giorno (sabati e festivi inclusi) questo triste bollettino di guerra sul lavoro, che non fa solo morti, ma rovina famiglie e rende tanti giovani orfani e soli.

Il procuratore Raffaele Guariniello chiede da anni una Procura Nazionale per la sicurezza sul lavoro, ma purtroppo nessuno lo sta ad ascoltare.

Occorrerebbe:

- ripristinare le sanzioni dimezzate (dal D.Lgs.106/09, correttivo del D.Lgs.81/08) ai datori di lavoro, dirigenti e preposti;
- aumentare i controlli per la sicurezza sul lavoro, assumendo più tecnici della prevenzione ASL (a ogni nuovo infortunio o morto sul lavoro ci si domanda ancora perché ci sono pochi controlli per la sicurezza, quando la domanda da farsi è come è possibile che solo 1.850 tecnici della prevenzione ASL controllino tutte le aziende che ci sono in Italia, che sono circa 3-4 milioni);
- aumentare le rendite da fame ai familiari delle vittime sul lavoro;
- aumentare le rendite da fame agli invalidi sul lavoro;
- insegnare la sicurezza sul lavoro fin dalle scuole elementari come si fa in Francia, perché gli studenti di oggi saranno i lavoratori e gli imprenditori di domani,
- smetterla di usare il "tesoretto INAIL" di circa 20 miliardi di euro per ripianare i debiti dello Stato Italiano,
- aumentare le pene per i responsabili delle morti sul lavoro, perché è inammissibile, che chi ne è responsabile, se la cavi con pene irrisorie o peggio con la prescrizione (quando ciò accade, per i familiari è come se il loro caro fosse morto una seconda volta).

Io sono sicuro che non basterebbero un milione di lettere come questa per cambiare le cose.

Ci vanno dicendo da anni che manca la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma purtroppo non solo quella, anzi secondo me, c'è pochissima sensibilità sul tema della salute e sicurezza su lavoro.

In tutti questi anni, ho messo la mia esperienza per la sicurezza sul lavoro a disposizione di tutti (rinunciando molto spesso a buona parte del mio tempo libero: in quanti altri l'avrebbero fatto ???), aiutando anche molte persone.

Dal 16 Giugno al 20 Giugno la Testata Giornalistica regionale della RAI (TGR) dedicherà quasi tutta la settimana al tema della salute e sicurezza sul lavoro:

Non posso che salutare positivamente questa iniziativa e ringraziare con tutto il cuore la Rai: è davvero tanto importante che se ne parli.

Spero che altri mezzi d'informazione faranno come la Rai, perché purtroppo quando accadono questi drammi sul lavoro sapete quale è la cosa più brutta: il silenzio, è la cosa peggiore che possa succedere.

15 giugno 2014

Marco Bazzoni

Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Firenze

* * * * *

RAI, PARLARE DI SICUREZZA SUL LAVORO RAFFORZA LA MISSIONE DELL'INFORMAZIONE LOCALE

La campagna informativa per la sicurezza sul lavoro, promossa dalla TGR, è partita bene, sta dando buoni risultati sia per la qualità del lavoro svolto dalle singole redazioni regionali sia per l'apprezzamento del pubblico.

Si tratta di un esperimento editoriale che a nostro avviso rafforza l'identità e il ruolo della missione dell'informazione locale del servizio pubblico.

Abbiamo scelto questo tema per l'avvio di una serie di campagne sociali convinti di dover ritornare su un argomento spesso affrontato soltanto in occasione di tragici eventi di cronaca o di presentazione di report statistici.

Quello della sicurezza sul lavoro, come ci ha più volte ricordato il Presidente della Repubblica Napolitano, deve divenire un elemento culturale di permanente considerazione.

Noi della TGR lo stiamo affrontando anche in una prospettiva promozionale, raccontando accanto alle tante tragedie le buone pratiche, affinché queste possano essere conosciute e soprattutto emulate.

Ogni redazione, inoltre, sta individuando un obiettivo da indicare ai propri ascoltatori al termine della campagna di informazione: un aggiornamento da compiere, un impegno da verificare, una situazione critica da rivedere, ecc.

Chiuderemo la settimana con un appuntamento: "tra x mesi torneremo su questo argomento, su questa situazione, in questo cantiere, per verificare se....".

Ci sembra un doveroso, ulteriore impegno di serietà nei riguardi dei nostri utenti.

Al termine raccoglieremo il meglio di questo intenso lavoro, anche per proporlo in azienda e fuori come dimostrazione della capacità produttiva della testata e dell'efficacia della informazione di prossimità.

Dopo la sicurezza sul lavoro altre campagne sono già in programma: si ricomincerà con scuola ed immigrazione.

18 giugno 2014

Vincenzo Morgante

Direttore della TGR-Rai

INCIDENTI SUL LAVORO: NESSUN RISARCIMENTO SE L'OPERAIO NON RISPETTA LE MISURE DI SICUREZZA

Da Studio Cataldi - Quotidiano giuridico

<http://www.studiocataldi.it>

Nessun risarcimento per la vittima di infortunio mortale sul lavoro se la stessa non ha rispettato le misure di sicurezza impartite dall'azienda.

Così ha disposto la terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n.12046 del 29 maggio 2014, pronunciandosi su una vicenda riguardante la richiesta di risarcimento danni avanzata dai familiari di un operaio deceduto a seguito di incidente sul posto di lavoro, poiché travolto e schiacciato da un palo nel corso di un'operazione di scarico di materiali.

Il giudice di primo grado aveva accolto la richiesta, ma la Corte d'Appello si era pronunciata in senso contrario, poiché dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente era emerso che la vittima non si era minimamente curata delle prescrizioni fornite dall'azienda per l'esecuzione di quelle specifiche operazioni, interrompendo con la sua condotta imprudente il nesso di causalità tra la responsabilità del datore di lavoro e l'evento.

La Cassazione si è uniformata al verdetto della corte distrettuale, considerando che pur essendo pacifico che "il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza sul lavoro anche contro l'operato negligente degli stessi operai che tentino, per superficialità o semplice imprudenza, di sottrarsi all'osservanza delle misure di sicurezza pur predisposte dall'impresa, e che risponde di regola della loro negligenza ed imprudenza anche quando, pur avendo predisposto le cautele necessarie, gli operai si siano infortunati non avendole rispettate", è pur vero che la condotta del lavoratore è idonea a esimere la responsabilità del datore di lavoro quando "sia addirittura abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, e che ciò si verifica quando essa assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo".

Solo al verificarsi di questa situazione, "si interrompe pertanto il nesso causale tra la responsabilità del datore e l'evento lesivo verificatosi a carico del lavoratore, con esclusione del rapporto con causale, ed esenzione del datore di lavoro dalla gravosa prova liberatoria e di un giudizio di accertamento in concreto delle rispettive percentuali di responsabilità. In questo caso infatti si considera il comportamento del tutto fuori dagli schemi del lavoratore unica causa efficiente del danno che lo stesso si è provocato".

Ciò è avvenuto, secondo la Suprema Corte, nel caso di specie, poiché il comportamento dell'operaio nelle operazioni cui era adibito, era da considerarsi di "proporzioni macroscopiche", in totale "sprezzo non delle sole regole di prudenza, ma della stessa razionalità, esponendosi gratuitamente a un inutile rischio e non tenendo ostentatamente e quasi provocatoriamente conto dei richiami alla prudenza e alle regole che venivano dai suoi stessi sottoposti, ovvero dagli operai che in quel momento coordinava".

Un comportamento tale, in definitiva, da integrare l'unica "ipotesi atta a recidere il nesso causale e a escludere la responsabilità dell'imprenditore".

Per queste ragioni, ha statuito la Corte, nessun risarcimento è dovuto ai familiari della vittima.

La sentenza n.12046 del 29 maggio 2014 della terza sezione civile della Corte di Cassazione è scaricabile all'indirizzo:

<http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=285045&tip=ul>

SICUREZZA DELLE MACCHINE: LA VALUTAZIONE E LA RIDUZIONE DEI RISCHI

Da: PuntoSicuro

<http://www.puntosicuro.it>

09 giugno 2014

di Tiziano Menduto

Un documento si sofferma sui principi di sicurezza delle macchine e presenta una strategia della sicurezza. La valutazione e la riduzione dei rischi, i compiti di produttori e utilizzatori, i limiti della macchina e la stima del rischio.

Sono diverse le aziende che hanno prodotto in questi anni documenti a supporto delle aziende per la conformità alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, ad esempio per ricordare che, riguardo all'attestazione di conformità, dal 2012 la Direttiva macchine europea non fa più riferimento alla norma EN 954-1 per la sicurezza.

Su questi temi l'azienda Rockwell Automation ha pubblicato il documento "Safebook 4 – Principi di sicurezza delle macchine: principi, standard e implementazione", un documento che include informazioni sulle normative EN ISO 13849-1 e IEC/EN 62061 (alternative alla EN 954-1), esempi applicativi nei calcoli dei livelli prestazionali e una guida sui principi di sicurezza delle macchine, sugli standard applicabili e sui metodi di implementazione della sicurezza.

Ricordando che questa guida è utile per tutti coloro che si occupano di sicurezza delle macchine e, in particolare, dei sistemi di protezione, ci soffermiamo sulla "strategia della sicurezza".

Il documento ricorda che da un punto di vista puramente funzionale, maggiore è l'efficienza di una macchina nello svolgere la propria attività di lavorazione dei materiali, migliore è la macchina. Tuttavia, affinché una macchina sia utilizzabile deve anche essere sicura. La sicurezza deve certamente essere considerata di primaria importanza.

E per individuare la corretta strategia di sicurezza è necessaria l'interazione di due fasi chiave:

- valutazione dei rischi: basata su una chiara comprensione dei limiti e delle funzioni della macchina e delle attività che la macchina può dover svolgere durante la sua vita operativa;
- riduzione dei rischi: viene eseguita se necessario e le misure di sicurezza vengono selezionate in base alle informazioni ricavate dalla fase di valutazione del rischio.

E' inoltre necessario un elenco di controllo da seguire per garantire che tutti gli aspetti siano presi in considerazione e che il principio fondamentale non venga perso di vista nei dettagli. Innanzitutto l'intero processo dovrebbe essere documentato. Questo non solo assicura l'esecuzione di un lavoro più accurato, ma consente anche di rendere disponibili i risultati affinché siano controllati da terzi.

Si sottolineano i compiti di produttori e utilizzatori di macchine.

Il produttore: deve garantire che la macchina possa essere utilizzata in sicurezza. La valutazione dei rischi deve essere iniziata in fase di progettazione e deve considerare tutte le attività previste per la macchina. Una macchina per la quale siano state considerate tutte le attività durante la valutazione dei rischi sarà più sicura ed efficiente.

L'utilizzatore deve garantire che le macchine, nell'ambiente di lavoro, siano sicure. Anche se una macchina è stata dichiarata sicura dal produttore, l'utilizzatore deve comunque procedere a una valutazione dei rischi per determinare se l'apparecchiatura è sicura nel proprio ambiente di installazione. Le macchine vengono spesso usate in circostanze che il produttore non può prevedere. Ad esempio, una fresatrice usata in un laboratorio scolastico richiederà che vengano fatte ulteriori considerazioni rispetto al caso di una fresa usata in un'officina industriale. Occorre inoltre ricordare che se una società utilizzatrice acquista due o più macchine indipendenti e le integra all'interno di un processo, diventa a sua volta produttrice della macchina combinata risultante.

La valutazione dei rischi non deve essere considerata come un onere, è invece una procedura utile che fornisce informazioni essenziali e consente all'utente o al progettista di prendere decisioni ragionate sui metodi per garantire la sicurezza.

Dopo aver ricordato i vari standard che trattano questo argomento, si sottolinea che qualunque sia la tecnica usata per la valutazione dei rischi, un team interfunzionale di persone arriverà a un risultato più esaustivo ed equilibrato rispetto a un singolo.

Inoltre la valutazione dei rischi è un processo iterativo che deve essere realizzato in diverse fasi del ciclo di vita della macchina. Le informazioni disponibili varieranno in base alla fase del ciclo di vita. Ad esempio, una valutazione dei rischi condotta da un costruttore potrà avvalersi di ogni dettaglio sui meccanismi della macchina e sui materiali di costruzione ma, probabilmente, potrà soltanto ipotizzare l'ambiente di lavoro finale della macchina. D'altra parte, una valutazione dei rischi effettuata dall'utilizzatore della macchina non entrerà nel merito di tutti i dettagli tecnici ma potrà considerare con precisione l'ambiente di lavoro della macchina.

Importante è la determinazione dei limiti della macchina.

Tale determinazione comporta la raccolta e l'analisi di informazioni sulle parti, sui meccanismi e sulle funzioni di una macchina. Inoltre, sarà necessario considerare tutti i tipi di interazione umana con la macchina e l'ambiente in cui questa opererà. L'obiettivo è una chiara comprensione della macchina e delle sue modalità d'uso. Le macchine singole che vengono collegate, meccanicamente o mediante sistemi di controllo, dovrebbero essere considerate come un'unica macchina, a meno che non siano separate a zone da adeguate misure di protezione. È importante tener conto di tutti i limiti e di tutte le fasi della vita di una macchina, compresa l'installazione, la messa in servizio, la manutenzione, la messa fuori servizio, l'uso corretto e il funzionamento, oltre alle conseguenze di malfunzionamenti e usi errati prevedibili.

Si arriva poi all'identificazione delle attività e dei pericoli: tutti i pericoli inerenti alla macchina devono essere identificati ed elencati in base alla loro natura e posizione. I tipi di pericolo includono schiacciamento, taglio, intrappolamento, espulsione di pezzi, emissione di fumi, radiazioni, sostanze tossiche, calore, rumore ecc. I risultati dell'analisi delle attività dovrebbero essere confrontati con quelli dell'identificazione dei pericoli. Ciò servirà a evidenziare l'eventuale compresenza di un pericolo e di una persona, ossia una situazione pericolosa. Tutte le situazioni pericolose dovrebbero essere riportate in un elenco.

Uno degli aspetti importanti della valutazione è la stima del rischio.

Ci sono molti modi di affrontare questo aspetto e nel documento non solo sono illustrati i principi di base, ma viene proposto uno dei possibili metodi (non è l'unico metodo possibile poiché circostanze diverse potrebbero richiedere approcci diversi).

In particolare vengono presi in considerazione i seguenti fattori: la gravità delle lesioni potenziali e la probabilità che si verifichino.

Rimandando ad altri articoli l'approfondimento delle misure di protezione e dei sistemi di controllo, concludiamo questa presentazione con qualche informazione sulla fase di riduzione dei rischi.

È infatti necessario prendere in considerazione la macchina, i rispettivi rischi e attuare le misure necessarie per risolverne tutti i rischi.

Il documento riporta la gerarchia delle misure per la riduzione dei rischi. Sono proposti tre metodi di base, da considerare e usare nel seguente ordine:

- eliminare o ridurre i rischi nella maggiore misura possibile (progettazione e costruzione di macchine intrinsecamente sicure);
- installare i sistemi e le misure di protezione necessari (ad esempio protezioni interbloccate, barriere fotoelettriche, ecc.) in relazione ai rischi che non possono essere eliminati in fase progettuale;
- informare gli utenti dei rischi residui dovuti a eventuali lacune delle misure protettive adottate, indicare l'addestramento necessario e specificare l'eventuale necessità di fornire al personale equipaggiamento protettivo aggiuntivo.

Il documento di Rockwell Automation, "Safebook 4 – Principi di sicurezza delle macchine: principi, standard e implementazione" versione marzo 2011 è scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140606_SAFEBOOK_4_controllo_sicurezza_macchine.pdf

DELEGA DI FUNZIONI: REQUISITI DEL DELEGATO E COMPENSO PER L'INCARICO

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

11 giugno 2014

Domande e risposte sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Continuiamo con la pubblicazione degli estratti dal documento "Indicazioni interpretative sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro" elaborato dal gruppo di lavoro del Comitato Paritetico Territoriale di Padova coordinato dall'ingegner Gabriele Graziani e diretto dall'ingegner Donato Chiffi, che affronta il tema dei requisiti del delegato e del suo compenso per l'incarico.

IL DELEGATO DEVE AVERE UN TITOLO DI STUDIO MINIMO?

L'articolo 16 del D.Lgs.81/08 non prevede il titolo di studio minimo che deve possedere il soggetto delegato ma richiede che "il delegato posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate" (comma 1, lettera b) dell'articolo). Pertanto, è dovere del datore di lavoro compiere un'attenta verifica preliminare dell'idoneità tecnico-professionale del delegante al fine di stabilire se i requisiti soggettivi sono sufficienti a garantire il corretto espletamento delle funzioni trasferite; in tal senso, i requisiti di professionalità andranno valutati sulla base di molteplici elementi come, ad esempio, abilitazioni possedute, titolo di studio adeguato rispetto ai compiti da svolgere, curriculum, ecc., mentre l'esperienza andrà valutata dagli incarichi e dal numero di anni nell'ambito settoriale di riferimento.

Nella fattispecie dell'edilizia, pertanto, tenuto conto delle specificità delle attività svolte normalmente, appare consigliabile che il delegato posseda, tra i requisiti, almeno il titolo di studio di geometra.

IL DELEGATO DEVE DIMOSTRARE LE PROPRIE CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI?

Sì, fornendo al delegante tutta la documentazione richiesta per la verifica preventiva dell'idoneità tecnico-professionale prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08. Si osservi, inoltre, che la permanenza delle qualità soggettive in capo al delegato (requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate) deve essere periodicamente verificata dall'imprenditore delegante (vedi da ultimo la sentenza n.28187 del 27 giugno 2013 della Cassazione Penale Sezione IV).

IL DELEGATO PUO' O DEVE ESSERE UN PROFESSIONISTA ESTERNO O UN DIPENDENTE?

Nell'esercizio dei tipici poteri datoriali in mancanza di un'espressa limitazione normativa si può ritenere che il datore di lavoro ha facoltà di conferire la delega di funzioni in materia di sicurezza sia ad un proprio dipendente, purché non sia stessa persona beneficiaria della tutela, che a un professionista esterno, fermo restando che, ai fini della validità della delega di funzioni, allo stesso devono essere conferiti con tale atto tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo e l'autonomia di spesa necessaria per il corretto svolgimento delle funzioni delegate (articolo 16, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.81/08).

IL DELEGATO PUO' ESSERE ANCHE UN LAVORATORE ?

No, La Suprema Corte di Cassazione in diverse occasioni ha affermato che non è ipotizzabile una delega inerente alla sicurezza in capo alla stessa persona beneficiaria della tutela (il lavoratore), non avendo senso una delega in questo caso visto che il lavoratore è impossibilitato a essere nel contempo oggetto e soggetto delle cautele legislative (Cassazione penale Sezione IV Sentenza del 28 giugno 1998; Cassazione penale Sezione IV Sentenza del 23 marzo 1994; Cassazione penale Sezione IV Sentenza del 4 aprile 1990).

Nel caso di imprese edili, pertanto, non è configurabile ad esempio una delega conferita agli operai.

L'INCARICO DEVE PREVEDERE E RENDERE ESPLICITO IL COMPENSO PREVISTO PER IL DELEGATO?

No, ai fini della validità della delega non è richiesta l'indicazione del compenso per l'incarico che potrebbe essere anche a titolo gratuito.

Il documento "Indicazioni interpretative sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro" elaborato dal gruppo di lavoro del Comitato Paritetico Territoriale di Padova coordinato dall'ingegner Gabriele Graziani e diretto dall'ingegner Donato Chiffi è scaricabile all'indirizzo:

<http://cptpd.jimdo.com/app/download/5730681716/53a1e9af%2F3d9dc384bfcf104e8eb98cf0e2b6625b1570f6ab%2F2014+03+31+Gallo-LG+CPT+Padova+AS-2014-05-066.pdf?t=1401878318>

I REQUISITI E LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

12 giugno 2014

Una nota tecnica dell'INAIL si sofferma sulla formazione degli addetti al primo soccorso, riportando una sintesi della normativa vigente sul tema. Focus sull'acquisizione di competenze relativamente alle tecniche di BLS (Basic Life Support).

La normativa vigente (ad esempio il D.Lgs.81/08 o il Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n.388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale") conferisce al Primo Soccorso un ruolo molto importante nel sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza e obbliga in particolare i datori di lavoro a designare e formare gli Addetti al Primo Soccorso e a organizzare un idoneo piano di emergenza.

Proprio perché nell'ambito del Primo Soccorso (PS) la formazione e l'addestramento rappresentano necessari strumenti di prevenzione l'INAIL, Settore Ricerca, Dipartimento di Medicina del Lavoro, ha realizzato una nota tecnica dal titolo "Primo soccorso: requisiti e formazione degli addetti", a cura di Bruno Papaleo, Giovanna Cangiano e Sara Calicchia.

Il documento ricorda che un'adeguata formazione non solo garantisce la presenza sul luogo di lavoro di personale addestrato a fornire una prima assistenza qualificata alle vittime di un infortunio o di un malore, ma permette ai lavoratori formati di conoscere e assumere gli atteggiamenti e i comportamenti più idonei ad evitare il verificarsi di incidenti ed eventi dannosi. In particolare alcuni autori rilevano infatti che la formazione al Primo Soccorso riduce il verificarsi di eventi avversi perché aumenta, nei lavoratori, la consapevolezza di essere esposti a rischi e favorisce l'adozione di comportamenti sicuri, instillando la convinzione che il proprio comportamento sia uno dei fattori essenziali per evitare gli infortuni. E poiché l'addestramento pone l'accento su alcuni aspetti comportamentali, come ad esempio la salvaguardia del soccorritore e l'accurata valutazione dello scenario dell'incidente, una formazione corretta potrebbe anche prevenire l'accadimento di eventi a catena come quelli verificatisi negli ultimi anni in varie parti d'Italia.

La formazione deve svolgersi nel miglior modo possibile, da parte di personale qualificato e nel rispetto della normativa vigente.

La nota riporta una sintesi della normativa sul Primo Soccorso relativamente alla formazione degli addetti.

La designazione degli Addetti al Primo Soccorso (APS) è obbligatoria ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs.81/08.

Ai sensi dell'articolo 45 Del D.Lgs.81/08 le caratteristiche minime delle attrezzature di PS, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n.388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale".

Secondo l'articolo 3 del D.M.388/03 gli APS sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di PS. La formazione dei lavoratori designati deve essere svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

Gli allegati del D.M.388/08 relativi a "obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori" prevedono l'acquisizione di capacità di intervento pratico in caso di:

- tecniche di allertamento del sistema 118;

- insufficienza respiratoria acuta;
- arresto cardiocircolatorio;
- emorragie;
- traumi;
- sindromi cerebrali acute;
- avvelenamenti.

Nell'articolo 3, comma 5 del D.M. 388/08 è esplicitato che "la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico".

Nelle Linee Guida del Comitato Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro "Primi indirizzi applicativi - Seduta del Comitato Tecnico del 10 Gennaio 2005" si ribadisce che:

- i corsi devono prevedere un'istruzione teorica e una pratica e possono essere tenuti esclusivamente da personale medico in collaborazione, se possibile, con il sistema di emergenza del SSN;
- possono essere chiamati a collaborare personale infermieristico e altro soggetto specializzato, come ad esempio istruttori del "Basic Life Support" (BLS);
- gli obiettivi didattici dei corsi indicano che la struttura formativa debba dimostrare di possedere tutta l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento della parte pratica (ad esempio il manichino);
- al termine del corso a firma di un medico formatore deve essere rilasciato un attestato che certifichi la frequenza e l'avvenuta formazione sia relativamente alla parte teorica, sia nel merito dell'esecuzione e dell'apprendimento di quanto previsto per la parte pratica;
- per i corsi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.M.388/03, di cui non risulti l'effettuazione della parte pratica, questa va comunque programmata il prima possibile;
- ogni tre anni la formazione deve essere ripetuta, almeno nella sua componente pratica.

Concludiamo questa breve presentazione della nota tecnica dell'INAIL ricordando che nella nota è presente un focus sull'acquisizione di competenze relativamente alle tecniche di BLS.

Si ricorda ad esempio che riguardo all'addestramento alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare, che rientrano tra le competenze pratiche che gli addetti al PS devono acquisire secondo la normativa vigente, nelle Linee Guida ERC 2010, recepite da IRC (Italian Resuscitation Council), si sottolinea che i corsi di BLS per la rianimazione cardiopolmonare consistono in dimostrazioni di tecniche e attività pratiche per le quali non viene fatta una valutazione con quiz, ma viene eseguita una valutazione delle "skills", capacità di eseguire correttamente le manovre.

E vi è ormai consenso nell'affermare che è necessario dedicare più tempo ed energie alla parte addestrativa, dando quindi più spazio ad esercitazioni condotte in piccoli gruppi.

Si sottolinea poi che la prova pratica relativa alle manovre di rianimazione cardiopolmonare sul manichino non può essere sostituita con la sola visione di un video, ma deve essere necessariamente svolta con un addestramento pratico sul manichino in presenza di un istruttore qualificato.

Il documento dell'INAIL, Settore Ricerca, Dipartimento di Medicina del Lavoro "Primo soccorso: requisiti e formazione degli addetti" a cura di Bruno Papaleo, Giovanna Cangiano e Sara Cavicchia è scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140612_Inail_primo_soccorso_formazione_addetti.pdf

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI COME INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

13 giugno 2014
di Tiziano Menduto

Sugli obblighi contrattuali correlati al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): se il datore di lavoro non adempie alle prescrizioni di sicurezza rendendosi contrattualmente inadempiente, il lavoratore può rifiutarsi di svolgere la propria prestazione lavorativa.

Se il fulcro del nostro sistema di prevenzione è la valutazione dei rischi, è utile fermarsi ogni tanto a riflettere sui suoi aspetti giuridici, sugli obblighi richiesti, sull'evoluzione storica della normativa in materia, anche alla luce dei più recenti sviluppi legislativi.

A farlo è un recente "Working Paper", breve saggio sul diritto della salute e sicurezza sul lavoro prodotto da Olympus, dal titolo "La valutazione dei rischi" e a cura di Adriana Stolfa (avvocato del Foro di Trani e master in "Gestione del Lavoro e delle Relazioni Sindacali" presso l'Università di Bari).

In merito all'evoluzione normativa, il saggio ricorda che il datore di lavoro, come soggetto titolare del rapporto di lavoro, è obbligato sin dal 1942, ai sensi dell'articolo 2087 del Codice Civile, ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Al datore di lavoro spetta dunque il compito di individuare, di volta in volta e in relazione alle particolari caratteristiche della prestazione lavorativa, tutte le misure di prevenzione e protezione che nel corso del tempo si rendano necessarie al fine di garantire la tutela della salute dei propri lavoratori: questo è il presupposto delle "misure generali di tutela" che verranno poi riprese dal D.Lgs.626/94 prima e dal D.Lgs.81/08 poi.

Il nuovo obbligo di valutazione dei rischi, introdotto in realtà per la prima volta dal D.Lgs.626/94 e poi ripreso dal D.Lgs.81/08, si differenzia tuttavia da quanto già previsto nell'articolo 2087 del Codice Civile in quanto, per la prima volta, tale valutazione deve essere elaborata a priori e non sulla base delle esperienze negative passate.

Quella introdotta nel 1994, in altre parole, è una valutazione di tipo scientifico, effettuata al momento dell'avvio dell'attività aziendale sulla base della conoscenze tecnologiche acquisite e tendente all'eliminazione del rischio alla fonte o, quantomeno, alla sua riduzione al minimo.

Tale obbligo nel Testo Unico del 2008 è stato riconfigurato nel senso di tendere maggiormente a una programmazione della prevenzione, organizzando i mezzi datoriali secondo un sistema prevenzionale che abbia come obiettivo precipuo la sicurezza dei lavoratori.

Come indicato nell'articolo 28 del Testo Unico la valutazione dovrà riguardare non soltanto i rischi indicati espressamente nei Titoli e nei Capi del medesimo D.Lgs.81/08, bensì tutti i rischi direttamente o indirettamente ricollegabili all'attività lavorativa.

L'autrice si sofferma, con riferimento alla normativa vigente, anche sulla non delegabilità dell'obbligo di valutazione: aspetto che costituisce un limite di straordinaria importanza ai poteri imprenditoriali.

La conseguenza è infatti una netta responsabilizzazione e valorizzazione del ruolo del datore di lavoro chiamato a effettuare una valutazione attenta e dettagliata finalizzata a delineare un'organizzazione del lavoro al riparo da rischi per la sicurezza.

Ricordando che con la redazione del DVR, la legge viene calata nella specificità di ogni singola azienda (il DVR dovrà costituire il risultato meditato e critico dell'attività di valutazione svolta in precedenza), ci soffermiamo in particolare sulla valenza "contrattuale" del DVR.

Se il datore di lavoro può essere considerato penalmente responsabile, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a) e 4 dell'articolo 55 del Testo Unico, in caso di omessa o insufficiente valutazione dei rischi, una fattispecie del tutto differente, invece, si configura nel caso in cui il documento di valutazione dei rischi risulti esistente, sufficientemente dettagliato e completo in ogni sua parte, ma il datore di lavoro disapplichì o violi le prescrizioni ivi contenu-

te.

Infatti il D.Lgs.81/08 inizialmente non prevedeva per tale fattispecie alcuna sanzione di carattere penale. Lacuna che è stata colmata dal cosiddetto Decreto correttivo (D.Lgs.106/09).

Al di là della sua valenza ai fini penalistici, è necessario valutare se il DVR, che interviene nell'ambito di un rapporto contrattuale, è idoneo a fondare anche vere e proprie obbligazioni fra le parti, con conseguente possibilità per il lavoratore, in caso di inadempimento, di attivare i rimedi di natura civilistica?

L'articolo 1460 del Codice Civile prescrive che nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora una delle parti non adempia alla propria prestazione, l'altra può legittimamente rifiutarsi di adempiere alla propria obbligazione.

Ed è proprio da questa disposizione che la giurisprudenza ha fatto discendere la valenza contrattuale del DVR sostenendo che, se il datore di lavoro non adotta (a norma dell'articolo 2087 del Codice Civile), tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psicofisica del prestatore di lavoro, rendendosi così inadempiente a un obbligo contrattuale, il lavoratore, oltre al risarcimento dei danni, ha diritto di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute o dovrebbe comunque svolgersi in condizioni rischiose.

In questo senso non è ravvisabile l'ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo quando l'inadempimento (totale o parziale) del lavoratore trovi giustificazione nella mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza che questi, pur in mancanza di norme specifiche, è tenuto ad attuare a tutela dell'integrità psicofisica del prestatore e se quest'ultimo, prima del rifiuto e secondo gli obblighi di correttezza, informi il datore circa la situazione di rischio.

Dunque l'obbligo del datore di lavoro di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori è un obbligo di natura prettamente contrattuale: il datore di lavoro che non adempì alle prescrizioni contenute nel DVR si rende, quindi contrattualmente inadempiente e il lavoratore potrà legittimamente pretendere l'adempimento o, in alternativa, rifiutarsi di svolgere la propria prestazione lavorativa.

Questa valenza contrattuale si estende in particolare a tutte le prescrizioni contenute all'interno del DVR e ciò, come confermato dalla giurisprudenza citata nel saggio, legittima persino il lavoratore a rifiutarsi di espletare la propria prestazione lavorativa in caso di sua mancata attuazione.

Il contenuto del DVR ha dunque ricadute dirette nel rapporto contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore, sino al punto da integrarne il contenuto: le prescrizioni ivi indicate costituiscono parte integrante del contratto individuale di lavoro e la loro applicazione può essere pretesa direttamente dai lavoratori.

L'articolo 1374 del Codice Civile indica che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

In conclusione le norme di legge in tema di sicurezza integrano il contratto individuale di lavoro arricchendone le clausole anche nel silenzio del testo contrattuale e possono essere invocate anche direttamente dai singoli lavoratori.

Il datore di lavoro che non ottempererà alle medesime, quindi, avrà una diretta responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei propri dipendenti che si aggiunge all'eventuale e autonoma responsabilità di carattere penale prevista dal D.Lgs.81/08.

Segnaliamo infine che il "Working Paper" si sofferma su vari altri aspetti correlati alla valutazione dei rischi, dall'elaborazione del DVR alle novità normative più recenti, con alcuni cenni anche al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Il documento di Olympus (Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro) "La valutazione dei rischi", a cura di Adriana Stolfà è scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140612_wpo_36_valutazione_dei_rischi.pdf

**CD COMPILATION "SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS!"
PUNKREAS - PIU' DI VOI**

Nuova settimana, appuntamento con la sorte,
ricominci a lavorare, c'è pericolo di morte.
Sempre più frequente, come un morbo che dilaga,
come un premio produzione non previsto in busta paga.

Angoscia e pianto, per decenni tra l'amianto,
per chi si ammalava, ma in fondo si aspettava,
un aumento che è arrivato per davvero,
ma era quello della tassa dentro al cimitero

Morire di lavoro...no!
Da non dimenticare si lavora per mangiare.
La vita non si timbra mai.
Nessuno vale più di voi!

Fioccano le targhe, le parole di dolore,
dirigenti dispiaciuti, era un gran lavoratore.
Mentre si discute sull'articolo 18,
per chi del licenziamento vuole fare il proprio motto.

Adesso sì, reclutiamo gli immigrati,
senza rischio, senza nome, operai fidati.
Salari bassi, niente spese o contributi
e in caso d'incidente son perfetti sconosciuti.

Morire di lavoro...no!
Da non dimenticare si lavora per mangiare.
La vita non si timbra mai.
Nessuno vale più di voi!

La canzone dei Punkreas "Più di voi" è contenuta (assieme ad altre 20 dei migliori gruppi rock italiani) nel CD compilation "Sicurezza sul lavoro - Know Your Rights", prodotto dal sottoscritto.

Il progetto della compilation è del tutto autofinanziato e no profit: il ricavato delle vendite sarà devoluto all'Associazione Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro "Ruggero Toffolutti" di Piombino (LI).

Il costo della compilation è di 13 euro comprensivo di spese di spedizione.
Per l'acquisto del CD è sufficiente scrivere al sottoscritto, indicando l'indirizzo a cui spedirlo. Vi comunicherò come effettuare il pagamento.

Marco Spezia